

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne l'etichettatura, il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione (*) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(*) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»;

2) all'articolo 95, è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis Per quanto concerne il vino, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

I vini prodotti, confezionati ed etichettati anteriormente al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

3) nell'allegato VIII, sezione A, dopo l'additivo alimentare E 341 (i) (Fosfato monocalcico), è inserita la seguente riga:

«B	E 392*	Estratti di rosmarino	x	x	Soltanto se ottenuti da produzione biologica e se per l'estrazione è impiegato unicamente l'etanolo»
----	--------	-----------------------	---	---	--

4) nell'allegato XI, parte A, il punto 9 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

